



**Associazione Dilettantistica Sportiva**  
**BRAC Italia**  
**(Bench Rest Aria Compressa)**

## **STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione e sede** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Roma, un'Associazione che assume la denominazione: "Associazione Sportiva Dilettantistica Bench Rest Aria Compressa (BRAC) Italia", la cui sede legale è istituita presso la residenza del Presidente in Via Ambrogio Traversari 55 - 00152 - Roma.

**Articolo 2 - Scopo** L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è apolitica, non persegue scopi di lucro. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.

E', altresì, caratterizzata dalla:

- democraticità della struttura, con particolare riguardo all'elettività delle proprie cariche organizzative;
- gratuità delle prestazioni, fornite nello svolgimento dei propri compiti di istituto, da parte dei propri Associati;
- obbligatorietà di bilancio;

L'Associazione si impegna a tesserare i propri Associati ad una Federazione Sportiva o ad un Centro Nazionale Sportivo Riconosciuto dal Coni. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, attenderà alla pratica, allo sviluppo ed alla diffusione delle discipline sportive dilettantistiche di tiro con l'aria compressa quali l' Air Bench Rest , il Field Target, l'Hunter Field Target, e loro varianti, intese come sport individuali e di squadra. Tali pratiche sportive dilettantistiche vengono perseguite, all'interno dell'Associazione, attraverso l'esercizio di ogni possibile forma di attività, agonistica, didattica e ricreativa, motoria e non, con l'intento di stimolare la formazione psico-fisica e morale dei propri Soci. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione effettuerà, inoltre, attività organizzative, gestionali, divulgative e di supporto, quale polo di riferimento ed informazione per la pratica della disciplina sportiva dilettantistica "Bench Rest Aria Compressa", in coordinamento con altre Associazioni, Club di tiro, Nuclei di tiratori che perseguano e condividano gli stessi interessi sportivi e scopi sociali su tutto il territorio Nazionale.

L'Associazione potrà, inoltre, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, istituire nuove sedi ove svolgere le proprie attività di istituto di natura operativa, didattica, informativa e ricreativa.

Come precedentemente specificato, quindi, l'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, accettandole, incondizionatamente. Assume, inoltre, l'obbligo di conformarsi agli Statuti ed ordinamenti degli Enti Autonomi, Federazioni Sportive ,Centri Nazionali Sportivi, Enti di Promozione Sportiva ai quali si affilierà, accettandone incondizionatamente le norme e le direttive che prevedano la regolamentazione delle discipline sportive di comune istituto. All'uopo, s'impegna ad accettare gli effetti di eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi Competenti dei succitati Enti dovessero adottare a suo carico, nonché alle decisioni che le Autorità degli Enti medesimi dovessero prendere, in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all'attività sportiva praticata. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto, le Norme degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti sopracitati, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

**Articolo 3 - Durata** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

**Articolo 4 - Domanda di ammissione** Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che

operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. In caso di domande di ammissione a Socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

**Articolo 5 - Categorie dei Soci** Le categorie dei Soci che costituiscono l'Associazione sono:

Soci Ordinari;

Soci Onorari;

Soci Sostenitori.

**Soci Ordinari** Possono essere Soci Ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che vengano ritenuti ammissibili dall'Associazione. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione e delle quote associative annuali. Hanno diritto di voto e dopo due anni di partecipazione continuativa sono eleggibili alle Cariche Sociali.

**Soci Onorari** La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte, per eminenti meriti, nei campi d'interesse previsti dalle finalità dell'Associazione ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore dell'Associazione. I Soci Onorari possono presenziare alle Assemblee, ma non possono prendere la parola se non invitati dal Presidente. Hanno diritto di voto. I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo della tassa di ammissione, dal pagamento delle quote associative annuali.

**Soci Sostenitori** Il Socio Sostenitore è colui che intende sostenere l'Associazione, nei suoi compiti istituzionali, pur non praticando con fattività ed assiduità, le attività della stessa. I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento minimo del 50% della tassa di ammissione e della quota annuale. Hanno diritto al voto e possono essere eletti alle Cariche Sociali.

L'Associazione prevede, altresì, una figura di partecipazione alle proprie attività, denominata "Aspirante", con la quale individua un possibile candidato all'ammissione come Socio Ordinario. Gli aspiranti all'ammissione come Soci Ordinari dovranno produrre al Consiglio Direttivo domanda di iscrizione al sodalizio. Il Consiglio Direttivo decide direttamente sull'ammissione del candidato. L'accettazione delle domande verrà deliberata, mediante votazione a maggioranza.

**Articolo 6 - Diritti dei Soci** Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee Generali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea Generale utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al Socio maggiorenne è, altresì, riconosciuto il diritto a ricoprire Cariche Sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 14. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**Articolo 7 - Decadenza dei Soci** I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o frazione della stessa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3., assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Generale. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato stesso, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

**Articolo 8 - Organi** Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

**Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea** L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Le Assemblee

sono presiedute dal Presidente e dai restanti componenti il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati utilizzando notifica attraverso posta elettronica e con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**Articolo 10 - Diritti di partecipazione** Potranno prendere parte alle Assemblee generali, Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

**Articolo 11 - Assemblea Ordinaria** La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima, mediante comunicazione agli Associati, utilizzando notifica attraverso posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e per l'esame del Bilancio Preventivo. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti, attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

**Articolo 12 - Assemblea Straordinaria** La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione agli Associati, utilizzando notifica attraverso posta elettronica e con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- risoluzione delle controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione tra singoli Soci o tra i Soci ed il C.D.;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal successivo art. 18.

**Articolo 13 - Validità assembleare** L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti, L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, o in seconda quando sono presenti i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto. L'assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

**Articolo 14 - Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Vicepresidente e provvede ad individuare le figure di Segretario e Tesoriere anche in persone esterne allo stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare il Presidente Onorario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono ricoprire Cariche Sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che:

- siano maggiorenni;
- non ricoprano Cariche Sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciute dal CONI, ovvero della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva;

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Centri Nazionali Sportivi o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati utilizzando notifica attraverso posta elettronica e con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**Articolo 15 - Modalità per le elezioni del Consiglio Direttivo** Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nel corso di un'Assemblea Generale dei Soci, appositamente convocata, secondo libere elezioni patrocinate da una Commissione Elettorale precedentemente investita dalla stessa Assemblea Generale. Vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. La Commissione Elettorale sanziona i risultati delle elezioni attraverso apposito verbale. La proclamazione degli eletti è subordinata alla loro accettazione. In caso di mancata accettazione, dimissioni o decadimento di un Consigliere, questi viene sostituito dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo e sostituito dal primo dei Soci non eletti; successivamente verrà confermato dall'Assemblea Generale dei Soci.

**Articolo 16 - Dimissioni** Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea Generale utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

**Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

**Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo** Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei rispettivi quorum;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

**Articolo 19 - Il Presidente** Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.

**Articolo 20 - Il Presidente Onorario** Il C.D. si riserva la facoltà di eleggere un presidente Onorario. La carica rivestita dal Presidente Onorario, se eletto, sarà conferita a persona che, nel tempo, si è adoperata con passione e dedizione allo sviluppo e la diffusione delle attività previste nelle finalità dell'Associazione, e che ha sempre anteposto la realizzazione degli scopi sociali a quelli personali. Il Presidente Onorario svolge funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni.

**Articolo 21 - Il Vicepresidente** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

**Articolo 22 - Il Segretario** Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

**Articolo 23 - Il Tesoriere** Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni delle quote sociali versate dai Soci nonché, previo mandato del Consiglio Direttivo, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi all'esterno dell'Associazione.

**Articolo 24 - Il rendiconto** Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'Associazione, sia

Consuntivo sia Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio Consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.

**Articolo 25 - Anno sociale** L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

**Articolo 26 - Patrimonio** I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. L'Associazione non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Articolo 27 - Sezioni** L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Articolo 28 - Scioglimento** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua analoghe finalità sportive, o ai fini della pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 29 - Norma di rinvio** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile ed, in subordine, le norme della Federazione Sportiva, del Centro Nazionale Sportivo o dell'Ente di Promozione Sportiva di affiliazione.